

Nuovo Regolamento per le riviste scientifiche di Dipartimento

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento si intende disciplinare le riviste e altre pubblicazioni periodiche a carattere scientifico di proprietà dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dello Statuto dell'Ateneo.

Articolo 2

Definizione

1. La *testata* identifica il prodotto editoriale ed è costituita dalla denominazione ufficialmente attribuita al prodotto editoriale.

Articolo 3

Attivazione di riviste

1. Il Dipartimento può promuovere, ai sensi del presente Regolamento, la pubblicazione o la diffusione a stampa o in via telematica di riviste scientifiche. Si intende per "rivista scientifica" la testata con caratteristiche che rispondono ai criteri della classificazione delle riviste scientifiche a cura del MIUR e degli organismi da esso preposti alla valutazione della ricerca.

2. Una volta debitamente autorizzate, le testate restano di proprietà dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale". Tutte le testate già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono ugualmente intese di proprietà dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale".

Articolo 4

Procedura di attivazione

1. La promozione di una nuova rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta dei professori di ruolo dei settori scientifici a cui la rivista si riferisce. La delibera definisce la denominazione, le finalità scientifiche, le previsioni di finanziamento e di spesa, le modalità di diffusione in open access, la periodicità della rivista, le procedure di valutazione dei contributi da pubblicare tramite un sistema di *blind o double blind peer review* (referaggio tra pari a singolo o a doppio cieco), nonché gli Organi direttivi della rivista stessa e le modalità della loro composizione ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento, che mirano ad assicurare l'alto livello scientifico, l'apertura nazionale e internazionale, e la conformità ai requisiti previsti dall'ANVUR per il riconoscimento della scientificità e della classe A delle riviste.

2. L'istituzione della rivista è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

3. Le riviste e gli altri periodici di proprietà dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" devono dotarsi del codice ISSN e sono soggetti alla registrazione secondo le modalità previste dalla legge.

4. Qualsiasi variazione anche di uno degli elementi necessari per la registrazione, comporta l'obbligo, in capo al proprietario, di effettuare una nuova dichiarazione al Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la registrazione.

Articolo 5

Sede della rivista

La sede della rivista coincide con la sede del Dipartimento di riferimento; al Dipartimento spettano gli atti di gestione dei fondi connessi alla rivista, in accordo con il regolamento di contabilità dell'Ateneo. Le spese sono disposte su proposta del Direttore Scientifico della rivista, secondo la previsione annuale approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 6

Organi della rivista

1. Sono Organi della rivista:

- il Direttore Scientifico e il Direttore Responsabile;
- il Comitato Editoriale;
- il Comitato Scientifico;

2. Il Direttore Scientifico è membro di diritto dei Comitati Scientifico ed Editoriale.

3. Il Direttore Scientifico e il Direttore Responsabile possono essere membri del Comitato Editoriale.
4. Il Direttore Responsabile può essere membro del Comitato scientifico.
5. Il Direttore Scientifico può proporre al Comitato Editoriale di nominare uno o, motivandone la necessità, due Segretari di Redazione.

Articolo 7

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile

1. Il Direttore Scientifico è eletto a maggioranza dal Comitato Editoriale, che ne dà comunicazione al Direttore di Dipartimento. Il Direttore Scientifico deve essere eletto fra i professori di ruolo dell'Università "L'Orientale" e deve essere incardinato presso il Dipartimento dove la rivista ha sede. La nomina avviene per decreto Rettorale.
2. Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Scientifico e, qualora ne faccia parte, il Comitato Editoriale e rappresenta scientificamente la rivista. È preposto alla gestione della rivista sia sul piano culturale e redazionale che amministrativo e contabile. Per l'attività amministrativo-contabile si avvale del personale della struttura amministrativa a cui afferisce la rivista.
3. Il Direttore Scientifico dura in carica quattro anni ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo. Cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni, per condizioni di incompatibilità o per andata in pensione.
4. Il Direttore Responsabile viene individuato dal Comitato Editoriale in fase di istituzione della rivista ovvero in occasione di dimissioni o decadenza del Direttore Responsabile precedente. Al Direttore Responsabile competono i diritti-doveri previsti dalla normativa vigente sulla stampa e gli obblighi di registrazione della rivista. Il Direttore Responsabile si avvale del personale della struttura amministrativa a cui afferisce la rivista per la registrazione in Tribunale della rivista stessa e per eventuali altri rapporti con il Tribunale.
5. Le cariche di Direttore Scientifico e Direttore Responsabile possono coincidere.

Articolo 8

Comitato Editoriale e Comitato Scientifico

1. Il Comitato Editoriale è composto per il 30% (incluso il Direttore Scientifico, qualora ne faccia parte) da docenti di ruolo de "L'Orientale", scelti tra studiosi della disciplina o delle discipline cui la rivista si riferisce, e afferenti al Dipartimento di istituzione della rivista o ad altri Dipartimenti dell'Ateneo. Per il restante 70% il Comitato Editoriale è composto da componenti esterni all'Ateneo, scelti tra studiosi della disciplina o delle discipline cui la rivista si riferisce afferenti a diverse università o qualificate istituzioni di ricerca, italiane o straniere, in modo che nessuna di queste superi la percentuale massima del 30% sul totale dei componenti. Per nuove riviste i membri del Comitato Editoriale sono nominati dal Dipartimento cui la rivista afferisce, su proposta dei professori di ruolo del settore o settori a cui la rivista si riferisce. In caso di riviste esistenti, eventuali nuovi membri sono nominati dalla maggioranza dei componenti il Comitato Editoriale, con comunicazione della nomina al Direttore del Dipartimento. Il numero dei componenti del Comitato Editoriale è commisurato alle effettive esigenze del settore o settori scientifici disciplinari a cui la rivista si riferisce, e alle esigenze di apertura e rappresentatività previste dalla normativa ANVUR. I membri del Comitato Editoriale cessano dalla carica per dimissioni, per condizioni di incompatibilità o per andata in pensione. Ogni modifica della composizione del Comitato va comunicata al Direttore del Dipartimento.
2. I membri del Comitato Editoriale partecipano alle riunioni convocate dal Direttore Scientifico e lo coadiuvano nel fissare e realizzare la linea scientifica e culturale della rivista, come pure in tutte le attività scientifiche e organizzative necessarie alla regolarità della pubblicazione. Curano anche l'individuazione dei *referees* esterni e l'archiviazione delle schede di *peer reviewing*. I membri che ingiustificatamente non partecipino alle attività della rivista decadono dalla carica.
3. Il Comitato Scientifico deve garantire la presenza di un congruo numero di studiosi afferenti a Università straniere, per garantire il carattere internazionale della rivista. I componenti del Comitato Scientifico saranno scelti tra studiosi della disciplina o delle discipline cui la rivista si riferisce afferenti a diverse università nazionali e internazionali, in modo che nessuna di queste superi la percentuale massima del 30% sul totale dei componenti. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dalla maggioranza dei componenti il Comitato Editoriale. Decadono dalla carica per dimissioni o per condizioni di incompatibilità.
4. Il Comitato Editoriale e il Comitato Scientifico cooperano nelle attività che garantiscono la regolare pubblicazione della rivista, tra cui: curare numeri monografici o identificare nuovi argomenti e/o eventuali curatori per numeri a tema (*special issues*), suggerire e/o contattare potenziali autori, individuare *peer reviewers* esterni, fornire un parere finale sui contributi (per esempio dove c'è un conflitto tra i revisori). Essi

cooperano anche nel promuovere la rivista tra potenziali autori e lettori sia in Italia che all'estero. I membri di entrambi i Comitati possono fornire essi stessi propri contributi da pubblicare, che saranno comunque soggetti a *peer review* secondo le stesse modalità dei contributi esterni.

Articolo 9

Funzionamento

1. Gli Organi della rivista assicurano: la regolare periodicità della pubblicazione, l'attribuzione dei codici ISSN (International Standard Serial Number) o e-ISSN, per la quale si avvalgono del personale della struttura amministrativa a cui afferisce la rivista, il rigore delle procedure di revisione adottate, l'istituzione di un apposito sito internet della testata, nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti fissati in sede di valutazione nazionale, ovvero necessari per garantire la più efficace diffusione e internazionalizzazione della rivista. Si adoperano anche per rendere accessibile la versione digitale della rivista agli utenti (c.d. *open access*). L'attività della rivista è attestata da un breve resoconto annuale al Direttore di Dipartimento a cui la rivista afferisce. Il Comitato Editoriale dovrà dotarsi di un codice etico conforme ai Codici di Condotta e alle Buone Pratiche internazionali stabilite dal Committee on Publication Ethics. Potrà inoltre dotarsi di un proprio regolamento interno ai fini di un più efficace funzionamento delle diverse attività previste e del lavoro di redazione. Questo in ogni caso non potrà derogare al presente Regolamento.

Articolo 10

Adeguamento delle riviste esistenti

1. Entro la prima annata utile e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le riviste esistenti adeguano i propri Organi interni e i requisiti della testata, così come rispettivamente previsto dagli artt. 6 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 11

Cessazione

1. La motivata sospensione o cessazione della rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento. La delibera è comunicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.